

CIRCOLARE 11 - 2022

DESTINATARIO

A Titolare dell'attività – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Responsabile Ambiente

MITTENTE

DA	TecnoAdda s.a.s.	Email	info@tecnoadda.com
Tel.	0341 281459	LinkedIn	TecnoAdda Ingegneria e consulenza
Data	05 Luglio 2022	Sito internet	www.tecnoadda.com

OGGETTO: COVID-19 | AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO PER I LUOGHI DI LAVORO

Il 30 giugno 2022 è stato siglato il nuovo “**Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**” che aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

Il nuovo protocollo, in vigore dal 1° luglio, è stato significativamente semplificato e aggiornato rispetto al precedente (che risaliva al 6 aprile 2021) tenendo conto della situazione di contesto epidemiologico e delle varie disposizioni che nel frattempo sono intervenute a disciplinare la materia. Resterà in vigore fino al 31 ottobre, fatto salvo che il quadro epidemiologico non richieda di doverlo aggiornare prima.

Si confermano l'obbligo di informazione e di precauzioni igieniche, il divieto di accedere con sintomi da covid, l'obbligo di sanificazione dei locali, accessi contingentati per evitare assembramenti e il lavoro agile come strumento di prevenzione.

Le **principali novità** invece sono le seguenti:

- **l'uso della mascherina FFP2 fortemente raccomandato ove non sia possibile il distanziamento, in ambienti chiusi e condivisi o aperti al pubblico;**
- messa a disposizione di dispositivi FFP2 da parte del datore di lavoro per tutti lavoratori;
- **possibile individuare particolari gruppi di lavoratori obbligati alla FFP2 (con particolare attenzione ai lavoratori fragili) da parte del datore di lavoro, su indicazione del medico competente o del RSPP, sulla base di specifiche mansioni e dei contesti lavorativi in cui operano;**
- non è più prevista la mascherina chirurgica;
- creazione di comitati aziendali che verifichino l'applicazione delle misure.

Si riportano di seguito gli aspetti principali trattati nel Protocollo:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Il Protocollo indica che **l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2** (attualmente obbligatorio solo in alcuni settori quali, ad esempio, trasporti e sanità) è **un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro:**

- in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori;
- aperti al pubblico;
- dove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, **il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.**

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, **individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati**, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

L'uso della mascherina FFP2 diventa obbligatorio anche quando è necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

MODALITÀ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro **potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea**; qualora risulti superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2, dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Le regole varranno anche per i lavoratori delle imprese che operano in appalto, come manutentori, fornitori, addetti alla pulizia o alla vigilanza.

Si ricorda che la rilevazione in tempo reale della **temperatura corporea** costituisce un **trattamento di dati personali** e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali.

La **riammissione al lavoro** dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità:

- **Lavoratori positivi con sintomi gravi con ospedalizzazione:** il medico competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica al fine di verificare l'idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

- **Lavoratori positivi sintomatici senza ricovero o asintomatici:** possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento (indicazioni contenute nella Circolare ministero della salute del 30/03/2022) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo.

Si ricorda che **attualmente per chi ha avuto contatti stretti con** soggetti confermati **positivi** al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Covid19, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

INGRESSO E USCITA SCAGLIONATI OVE POSSIBILE

Per quanto riguarda gli orari di ingresso e di uscita, dove possibile dovranno essere scaglionati per evitare assembramenti.

Per quanto riguarda l'accesso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, dovranno essere contingentati, con la previsione di una ventilazione continua dei locali.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA

datore di lavoro "assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,

Il datore di lavoro dovrà provvedere a sanificare periodicamente locali, postazioni di lavoro, aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In questa parte del protocollo si indica poi che in tutti gli ambienti di lavoro "vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata".

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, "si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione".

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Si indica che è obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti **mezzi detergenti e disinfettanti per le mani**, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

SMART WORKING

Per quanto riguarda il cosiddetto “lavoro agile” nel protocollo le parti “ritengono opportuno prorogare ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77”.

In relazione ai “**lavoratori fragili**” il datore di lavoro dovrà stabilire, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative. E anche in questo caso le Parti sociali “auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili”.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Il nuovo protocollo indica che è necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la **sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste**, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. In particolare la **sorveglianza sanitaria**, oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

TecnoAdda s.a.s.